



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028**

AS 1689

N.B. Le proposte fondamentali sono indicate con *

Sommario

NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE	7
1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno *	7
2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali *	7
3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti*	8
4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi*	8
5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC*	9
6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale *	10
7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido *	11
8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province*	13
9. Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali *	14
10. Estensione modifiche alla disciplina delle anticipazioni di liquidità (integrazione art. 115) *	15
11. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119) *	15
12. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122) *	16
13. Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con oltre 30mila abitanti*	17
14. Salvaguardia delle risorse destinate agli enti locali*	18
15. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni*	19
16. Interventi per la corretta determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di servizi sociali *	19
ULTERIORI NORME FINANZIARIE	19
17. Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF (integrazione art. 117)	20
18. Modifiche alla disciplina dei dividendi (integrazione art. 18)	20
19. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui.....	20
20. Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore.....	21
21. Stabilizzazione della determinazione dell'appartenenza dei Comuni alla rispettiva classe demografica.....	22
22. Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile.....	22
23. Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria	23
24. Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto (Comuni capoluogo di CM)	24

25.	Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato	25
26.	Applicabilità definizione agevolata ruoli AdE-R ai tributi degli enti territoriali (integrazione art. 23).....	25
27.	Revisione disciplina rateizzazioni dei carichi minori da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione	25
28.	Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali	26
29.	Canone Unico Patrimoniale- Cavi e condutture	28
30.	Proroga termini delle delibere TARI	29
30.	Efficacia delle delibere TARI relative al 2025.....	29
31.	Tari su superfici produttive di rifiuti speciali	30
32.	Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari.....	30
33.	Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni degli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada.....	31
34.	Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA.....	31
35.	Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti.....	33
36.	Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti	33
PERSONALE		34
37.	Perequazione del trattamento economico del personale dei Comuni.....	34
38.	Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie.....	34
39.	Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali.....	35
40.	Giochi olimpici invernali Milano-Cortina	36
41.	Deroghe ai tetti di spesa per le assunzioni eterofinanziate	37
42.	Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana.....	38
43.	Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto	39
44.	Personale delle fondazioni lirico sinfoniche	40
45.	Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso	40
46.	Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni	41
47.	Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali.....	42
48.	Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni.....	42
ULTERIORI NORME		43
49.	Interventi a favore delle gestioni associate	43
50.	Previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata per l'adozione del piano di riparto del nuovo Fondo Nazionale per il Federalismo Museale	44

51.	Aumento della dotazione finanziaria per la promozione e il sostegno della lettura nonché del Fondo a favore delle biblioteche e delle modalità di funzionamento	45
52.	Libri di testo - Fondo per libri di testo scuole primarie	46
53.	Mensa scolastica- Incremento fondo mense biologiche	46
54.	Mensa personale insegnanti statali- Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale.....	46
55.	Attrazione nel nucleo ai fini ISEE dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione di adulti incapienti che vivono soli	47
56.	Estensione utilizzo Quota Servizi Fondo Povertà e soppressione della base regionale per la rendicontazione del 75% delle risorse assegnate nei due anni precedenti a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà	48
57.	Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi	49
58.	Disposizioni in materia di I.P.T/I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità	51
59.	Coinvolgimento degli enti territoriali per l'assegnazione del fondo nazionale di riduzione del rischio	52
60.	Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevole	53
61.	Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili.....	53
62.	Assegnazione risparmi ai Comuni dell'addizionale comunale diritti di imbarco aeroportuali.....	54
63.	Compartecipazione Comuni al Canone Demaniale marittimo	55
64.	Estensione esonero contributivo ai Comuni con certificazione di genere.....	56
65.	Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale-PANSM: coinvolgimento della Conferenza Unificata.....	57
66.	Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea	57

NORME FONDAMENTALI E PRIORITARIE

1. Modifiche alla disciplina della proroga in materia di imposta e contributo di soggiorno *

Art. 121

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

All'articolo 121, al comma 1, primo periodo, dopo le parole "anche nell'anno 2026" aggiungere le seguenti parole "secondo le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23, nonché per il completamento degli interventi connessi al Giubileo 2025" e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1 e il comma 2.

Motivazione

La modifica proposta abolisce l'inaspettato dispositivo introdotto con l'articolo 121, in base al quale una quota pari al 30% dell'incremento del gettito dell'imposta di soggiorno ascrivibile al mantenimento per il 2026 dell'incremento della tariffa massima applicabile di +2 euro sia devoluto allo Stato per l'incremento delle risorse destinate agli oneri per minori affidati con sentenza dell'Autorità giudiziaria e per assistenza agli studenti con disabilità.

Si tratta di una previsione incongrua sotto il profilo tecnico, in quanto l'incremento della tariffa massima (nella generalità dei casi da 5 a 7 euro), che i Comuni hanno richiesto nelle more di una più generale revisione dell'imposta di soggiorno, permette di graduare il prelievo in ragione di strutture ricettive molto differenziate per prezzi e qualità dei servizi offerti. Tuttavia, l'incremento dei massimi non determina di per sé un corrispondente incremento di gettito, rendendo così necessarie complesse autocertificazioni degli effettivi andamenti.

Inoltre, appare lesivo di principi di autonomia e responsabilità fiscale un meccanismo che permette allo Stato di limitare un gettito locale con destinazione di impiego collegata all'adeguamento di servizi e funzioni comunali investite dai flussi turistici – anche a compensazione dei disagi che pure si registrano nei confronti dei residenti – con spese per i servizi ai minori e alla disabilità, di carattere formalmente o sostanzialmente obbligatorio. Per tali necessità è necessario un intervento statale ben più significativo di quanto finora attivato e certamente di molto superiore all'introito che la disposizione in esame permetterebbe di acquisire.

2. Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali *

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”.

Motivazione

Gli enti locali assicurano nel loro complesso un contributo positivo all'andamento della finanza pubblica, sia in termini di saldi che in termini di andamenti delle spese e delle entrate in rapporto con il PIL, nonché sotto il profilo della riduzione delle aree di disavanzo.

La norma proposta tende a uniformare, a decorrere dal 2026, le modalità di attuazione del contributo alla finanza pubblica 2024-28, di cui alla legge di bilancio 2024, alle modalità poi introdotte con la legge di bilancio 2025 (per il periodo 2025-29, fondate su accantonamenti obbligatori utilizzabili, per gli enti in disavanzo, a rafforzamento del ripiano e, per gli altri enti, al finanziamento di investimenti in esercizi successivi.

Questi utilizzi verrebbero generalizzati con l'accoglimento della modifica proposta, con effetti positivi su ambedue i versanti: l'impulso al ripiano dei disavanzi e l'impulso alla provvista di risorse per gli investimenti in un quadro che desta preoccupazione circa le prospettive di investimento locale post PNRR.

3. Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis (Ripristino contributi investimenti Comuni fino a 1.000 abitanti)

Il comma 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n.207, è abrogato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all'articolo 132.

Motivazione

*Il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 207/2024, ha di fatto azzerato i contributi per i Comuni fino a 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli, interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al dl n. 34/2019 – art. 30, comma 14-bis. **Tali contributi erano, tra l'altro, stabilizzati.** Se ne richiede il ripristino al fine di prevedere le risorse necessarie per circa 2.000 piccoli Comuni in modo che possano continuare a garantire la realizzazione di programmi già avviati.*

4. Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis (Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere c) e d) sono abolite:

b) le parole "e) per l'estinzione anticipata di prestiti." sono sostituite dalle seguenti:

"La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti."

Motivazione

La norma proposta inserisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Ferme restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica, relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio (lett. a del co.2 dell'art. 187 TUEL) e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno (lett. b), le successive priorità sono poste in chiave di opzioni lasciate alla discrezionalità dell'ente, sulla base delle proprie specificità e dei propri programmi. Si tratta delle tre aree attualmente indicate in ordine decrescente di priorità dalla norma vigente: impieghi per investimenti, per spese correnti a carattere non permanente e per estinzione anticipata di prestiti.

L'indicazione con pari livello di priorità di queste opzioni ripristina una maggiore capacità di controllo e programmazione dell'impiego delle risorse proprie dell'ente locale, tra le quali – anche per indicazioni ripetute della Corte costituzionale – figurano a pieno titolo anche gli avanzi cd “liberi” che emergono con il rendiconto.

5. Esclusione di Roma Capitale dalla componente perequativa del FSC*

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120 è aggiunto in fine il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera

“d-terdecies. A decorrere dall'anno 2026 al comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c) e il corrispondente versamento perequativo è fissato in euro 79.605.077,97 per il 2026, in euro 69.605.077,97 per il 2027 e in euro 57.605.077,97 a decorrere dal 2028, con possibilità di revisione triennale, in aggiunta alla quota dell'imposta municipale propria trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448, pari annualmente a euro 217.035.437,62. Ai fini del periodo precedente, per evitare impatti negativi sul riparto del FSC per gli anni 2026 e 2027, il Fondo di solidarietà comunale è alimentato per la quota di cui alla lettera c) per l'importo di euro 20,4 milioni di euro per l'anno 2026 e per l'importo di euro 9,9 milioni di euro per l'anno 2027 la cui copertura è assicurata dalle disposizioni di cui all'articolo 132.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 120 dopo le parole “ai minori” sono inserite le parole “, per la perequazione delle risorse comunali”

Motivazione

La norma proposta consente di regolare le esigenze perequative di Roma Capitale in modo tale da garantire, da un lato il finanziamento del fabbisogno standard ordinario e, dall'altro lato, di non appesantire e irrigidire il meccanismo di perequazione orizzontale alla base del Fondo di solidarietà comunale (FSC), in ragione delle peculiarità di Roma Capitale.

La proposta prevede la progressiva stabilizzazione del flusso perequativo di Roma Capitale con parziale anticipazione dell'effetto perequativo positivo che Roma prevede di ottenere a regime nel 2030, che a legislazione vigente ammonta a circa 104 milioni di euro per un importo crescente da 28 milioni di euro nel 2026 a 50 mln. di euro annui a decorrere dal 2028. Si genera altresì un vantaggio netto per l'intero comparto comunale di 54.202.289 a regime, a fronte di una riduzione dei flussi perequativi orizzontali e delle conseguenti esigenze di correzione previste dall'articolo co. 449 della legge n. 232/2016. Il provvedimento

non modifica gli stanziamenti complessivo del FSC e comporta limitati oneri per il Bilancio dello Stato, pari a 15 mln. per il 2026 e a 5 mln. per il 2027.

Roma ha finora partecipato alla ripartizione del FSC che dal 2015, in linea con l'applicazione dei principi del federalismo fiscale, perequa la capacità fiscale sulla base dei fabbisogni standard. Come è noto, però, il Comune di Roma costituisce una realtà peculiare, sia dal punto di vista dimensionale (con una popolazione più che doppia rispetto alla seconda maggiore città italiana e una superficie di molte volte superiore a quella di ciascuna altra grande città), sia dal punto di vista delle funzioni svolte in quanto capitale d'Italia.

Nei mesi scorsi, inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale su Roma Capitale che prevede la modifica dell'articolo 114 della Costituzione, con l'inserimento di Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica con attribuzione a di funzioni legislative di tipo concorrente e residuale su diverse ed importanti materie (trasporto pubblico locale, polizia locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, attività culturali, turismo, artigianato, servizi sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa). La legge disciplinerà inoltre l'ordinamento del nuovo ente cui saranno riconosciute condizioni peculiari di autonomia, anche finanziaria.

L'uscita di Roma dalla componente perequativa orizzontale risponde quindi ad un processo di revisione in corso e consente di ridurre le esigenze di "correzione" degli effetti perequativi negativi del comparto, in quanto si riducono i flussi perequativi orizzontali, dai quali ordinariamente Roma attingerebbe in misura molto rilevante.

6. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale *

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i

criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

7. Aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di servizio in materia di asili nido *

Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

Art. 127-bis

(Obiettivi di servizio nel campo degli asili nido)

“1. In relazione al livello minimo di fornitura del servizio di asili nido, di cui all'articolo 1, comma 496, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che consiste nel raggiungimento di un numero di utenti non inferiore al 33 per cento dei bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ambito locale, gli obiettivi di servizio relativi agli anni 2026 e 2027 sono rideterminati nell'ambito dell'istruttoria a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo anche conto dei seguenti elementi:

- a) aggiornamento della popolazione residente al 31 dicembre 2024, come risultante dai dati consolidati ISTAT nell'ambito del censimento permanente della popolazione.
- b) considerazione della quota di bambini in età inferiore a 36 mesi ammessi quali “anticipatari” nelle scuole dell'infanzia, come componente che contribuisce di fatto al raggiungimento dell'obiettivo di servizio, facendo comunque salvi gli obiettivi

connessi ad interventi, già dichiarati dagli enti beneficiari, finalizzati alla riduzione del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole dell'infanzia;

- c) aggiornamento del numero di posti resi disponibili da strutture private, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'ISTAT e presso il Ministero dell'Istruzione e del merito;
- d) ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del raggiungimento dei risultati, il bacino territoriale locale di riferimento, di cui al citato comma 496, lett. b), articolo 1, della legge n. 213 del 2023, è individuato nell'ambito dell'istruttoria della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in una partizione aggregata di Comuni di livello sub-provinciale, preferibilmente scelta tra le partizioni territoriali funzionali già previste nella legislazione vigente o nell'ambito delle statistiche ufficiali;
- e) formulazione di proposte per intervenire in modo efficace negli ambiti territoriali di cui alla lettera d) con minor dotazione di servizio e con forte incidenza di piccoli comuni.

2. Sono fatti comunque salvi gli obiettivi che risultassero eventualmente eccedenti la copertura del 33 per cento, comunque in corso di raggiungimento, anche in connessione ad investimenti in nuove strutture, ovvero orientati ad incrementi di posti in strutture idonee, anche ai fini del superamento del fenomeno dell'anticipo di frequenza presso le scuole materne, o per la compensazione di eventuali riduzioni intervenute nel numero di posti offerti da strutture private, sulla base delle dichiarazioni dei Comuni beneficiari in sede di rendicontazione degli obiettivi 2022-2024 e di definizione dei cronoprogrammi relativi ai casi di commissariamento per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi di servizio nel biennio 2022-23.

3. Le risorse che si rendessero disponibili a seguito della rideterminazione del numero di posti in asilo nido per il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% sono riassegnate prioritariamente ai Comuni con maggior distanza rispetto all'obiettivo del 33% e ai Comuni con interventi di realizzazione di nuove strutture anche in eccedenza rispetto al predetto obiettivo, in deroga ai criteri di cui alla citata lettera b), comma 496, articolo 1, della legge n. 213 del 2023.

Motivazione

L'introduzione di un fondo dedicato alla realizzazione di nuovi posti per la frequenza negli asili nido da parte di almeno il 33% dei bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi (legge n. 234/2021, art. 1, commi 172-173 e legge n. 213/2013, art. 1, co. 496) sta determinando una rilevante crescita dell'offerta del servizio di asilo nido, in particolare nei territori meno dotati (Sud-Isole e aree interne). Sebbene persistano alcune criticità localizzate in poche aree meno dotate, gli obiettivi di ampliamento del servizio, inclusi anche nel quadro del PNRR, possono essere considerati in via di effettivo raggiungimento.

Tali obiettivi però sono stati determinati sulla base di dati di riferimento risalenti al 2018 e non tenendo compiutamente in considerazione delle dinamiche demografiche e di talune condizioni di accesso al servizio o a servizi naturalmente collegati. Le principali evidenze dell'esigenza di rivedere la determinazione degli obiettivi territoriali sono emerse con le rendicontazioni annuali degli obiettivi di servizio (disponibili per il triennio 2022-24) e con la prima tornata di cronoprogrammi dovuti ai commissariamenti di enti che non hanno raggiunto in tutto o in parte gli sfidanti obiettivi assegnati nel primo biennio di applicazione del dispositivo incentivante (2022-23).

Nello stesso periodo, una parte considerevole dei posti realizzabili con gli investimenti PNRR è stata attivata presso comuni che, pur avendo già raggiunto il livello del 33% di copertura, hanno ritenuto di dover assecondare la maggior domanda di servizio nei rispettivi territori. Questa quota valutabile in circa 30mila posti deve ora essere assistita, almeno in parte, da

contributi di parte corrente, mentre sempre sulla base delle rendicontazioni, si osserva che una parte degli obiettivi di servizio assegnati non risulta raggiungibile per carenza di domanda (elemento rafforzato dal calo demografico intervenuto dal 2018), o per condizioni strutturali avverse, quali la presenza di un rilevante numero di bambini che accedono in anticipo alla scuola materna (fenomeno tipico di alcuni grandi centri del Sud), o per la ridottissima dimensione dei potenziali utenti che caratterizza i Comuni di minor entità demografica (fenomeno tipico delle aree interne).

La norma proposta punta a considerare in modo sistematico questi fattori di articolazione locale dell'obiettivo di copertura del 33%, valorizzando tutte le iniziative già in corso e permettendo una valutazione di redistribuzione delle risorse utile a promuovere il loro utilizzo efficiente nelle aree più in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, o più caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni, nonché a favore di enti con maggior domanda assegnatari di risorse PNRR per la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad asili nido.

8. Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis (Norma contabilizzazione saldi Città metropolitane e Province)

1. Per il triennio 2025-2027, i contributi e i fondi di parte corrente spettanti alle province e alle città metropolitane ai sensi all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Motivazione

La proposta normativa fornisce chiarimenti in merito alla modalità di contabilizzazione delle risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 783 e 784, della legge n. 178 del 2020, e del concorso alla finanza pubblica riferito alle province e alle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il triennio 2025-2027.

In particolare, secondo quanto previsto l'articolo 1, comma 783, della citata legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 561, lettera a), della menzionata legge n. 234 del 2021, a decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla CTFS.

I successivi commi 784 e 785 prevedono, rispettivamente, che:

- *per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla CTFS, è attribuito un contributo progressivamente crescente da 80 milioni di euro per l'anno 2022, fino a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;*
- *che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 418, della*

predetta legge n. 190 del 2014 e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge n. 56 del 2014, sono ripartiti, su proposta della stessa CTFS, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

In attuazione delle citate disposizioni è stato adottato da ultimo il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025 recante riparto dei fondi e del concorso alla finanza pubblica degli enti in questione per il triennio 2025-2027.

La proposta normativa chiarisce che ciascun ente accerta in entrata gli importi di valore positivo attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, impegnando in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

9. Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali *

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a. quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b. trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che, rimanendo nell'ambito del possibile blocco sanzionatorio un'ingente quota di trasferimenti erogati dal Ministero dell'interno (quote del FSC di natura ristorativa e perequativa, altri trasferimenti ristorativi estranei al FSC), la facilitazione proposta non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari. Al contrario viene così maggiormente responsabilizzato l'ente nella puntuale attuazione delle

azioni destinate al raggiungimento degli obiettivi di servizio in aree di forte rilevanza sociale e nell'attuazione degli investimenti. Infine, si deve sottolineare che il rispetto delle scadenze contabili e di invio dei questionari sui fabbisogni standard è fortemente migliorato nel tempo.

10. Estensione modifiche alla disciplina delle anticipazioni di liquidità (integrazione art. 115) *

Art. 115 (Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

All'articolo 115 è aggiunto in fine il seguente comma:

7-bis. I Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 non inferiore al 30% del disavanzo complessivo e non inferiore al 30% della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, come risultanti con riferimento al medesimo rendiconto sulla base delle informazioni raccolte nella BDAP al 31 gennaio 2026, possono accedere alle disposizioni di cui al comma 2 e seguenti. Le modalità di applicazione della disposizione di cui al primo periodo sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza stato Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo 2026, con particolare riguardo agli obblighi e limiti concernenti l'utilizzo del risultato di amministrazione, di cui al comma 5, facendo comunque salvi gli spazi di maggior utilizzo derivanti dall'articolo 119, comma 2.

Motivazione

Sulla base dei dati attualmente disponibili in BDAP sono circa 50 i Comuni in disavanzo che registrano obblighi particolarmente onerosi di accantonamento al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) per un ammontare complessivo di circa 3 miliardi di euro, di cui i due terzi concentrati in alcuni enti di maggiore dimensione.

La norma proposta consente a tali enti l'accesso al dispositivo di assunzione degli oneri da restituzione delle anticipazioni da parte dello Stato, con persistente obbligo di riversamento del relativo importo annuale al bilancio dello Stato e cancellazione dell'accantonamento obbligatorio a legislazione vigente.

Sono demandate ad un decreto del Mef le modalità attuative dell'intervento, al fine di adattare, in particolare, le prescrizioni di cui al comma 5 alle peculiarità dei Comuni.

11. Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio (modifica e integrazione art. 119) *

Art. 119 (Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-*quater*, ultimo periodo, le parole “dieci anni” sono sostituite con “venti anni”;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti

locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, sono tenuti ad esporre nel risultato di amministrazione un apposito fondo destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a decorrere dall'esercizio 2026 possono ripianare, entro il termine massimo di dieci anni, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti per tale titolo e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2026, in sede di rendiconto, gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del precedente comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Le medesime regole di contabilizzazione si applicano agli enti locali di cui al comma 1-bis per le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.”;

- c) al comma 2, al testo del comma 898-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: “L'eventuale restituzione per rinuncia al fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, iscritto tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, non comporta il rispetto dei limiti previsti dai commi 897 e 898.”.

Motivazione

La norma proposta mira, in primo luogo, a consentire un più lungo periodo di assorbimento graduale dei disavanzi derivanti dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità. Il dispositivo di cui all'attuale contenuto dell'art. 119, co. 1, riconosce l'esistenza di forti problematiche sorte negli ultimi anni con, l'obbligo di iscrizione del FAL a carico degli enti locali in dissesto finanziario, ma si limita ad un periodo decennale di ripiano. Tale arco temporale, pur migliorativo, non permette un ordinato processo di risanamento nei frequenti casi in cui la dimensione del FAL pesa in modo particolarmente incisivo sulle complessive necessità di ripiano. Un allungamento del periodo di ripiano può risultare risolutivo e concorre alla necessità di assicurare all'ente in risanamento la capacità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali, rappresentando così un equilibrato temperamento di interessi meritevoli di tutela.

*In secondo luogo, l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter (da cui consegue la modifica di cui alla **lett.c**) è necessario per regolare in coerenza con le anticipazioni di liquidità anche la disciplina delle erogazioni da fondo di rotazione nei confronti degli enti locali in dissesto, le cui caratteristiche tecnico-contabili sono del tutto analoghe alle anticipazioni di liquidità.*

12. Estensione del finanziamento dissesti (modifiche art. 122) *

Art. 122

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

All'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) della modifica all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni" sono sostituite dalle parole "Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni" e le parole "7.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "20.000 abitanti";
- b) all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la sostenibilità del risanamento finanziario degli enti beneficiari, l'anticipazione di cui ai commi precedenti è restituita in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni, da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni, oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni."

Motivazione

Le modifiche indicate nella proposta di emendamento si rendono necessarie, in primo luogo, per assicurare un sostegno più generale e strutturalmente efficace ai casi di dissesto che non hanno prospettive di autonoma risoluzione in base alla disciplina vigente. A questo fine:

- *si elevano le soglie di accesso alla concessione di un'anticipazione straordinaria di liquidità, che attualmente limitano il beneficio ai Comuni fino a 7mila abitanti, portando il limite a 20mila abitanti, unitamente al raddoppio dello stanziamento, da 25 a 50 mln. di euro;*
- *si propone una graduazione del periodo di rateazione, tra 10 e 20 anni, del rimborso a seconda della dimensione dell'anticipazione erogata in valori pro capite.*

13. Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con oltre 30mila abitanti*

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 122 bis

(Estensione degli accordi per il risanamento ai Comuni con popolazione maggiore di 30mila abitanti)

1. Al fine di ampliare l'efficacia delle disposizioni riguardanti gli accordi tra i comuni capoluogo di provincia e il governo, di cui all'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito agli accordi di cui al citato articolo 43, commi da 2 a 7 e i sindaci dei comuni non capoluogo, in ogni caso con popolazione superiore a 30 mila abitanti al 31 dicembre 2024, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 400 euro, sulla base dei dati risultanti dal rendiconto relativo all'esercizio 2024, o, in mancanza, all'esercizio 2023, definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 31 dicembre 2025, ridotto degli eventuali contributi ricevuti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 a titolo di ripiano del disavanzo o di incremento della massa attiva, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di

deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.

2. Ai fini della verifica delle misure di cui al comma 1, i comuni interessati presentano entro il 31 maggio 2026 le proprie proposte, la cui valutazione è svolta entro il 31 ottobre 2026 secondo le modalità di cui al comma 3 del citato articolo 43 del decreto legge n. 50 del 2022. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del più volte citato articolo 43 del dl n. 50 del 2022.

3. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono prorogati di centoventi giorni decorrere dalla firma dell'accordo per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.

Motivazione

La proposta permette di estendere ai Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti, nonché ai Comuni capoluogo di provincia che non avevano aderito al dispositivo di cui all'art. 43 del dl 50/2022, di poter definire un accordo per il risanamento sulla base di regole analoghe a quelle già adottate con la norma citata per un primo contingente di 7 capoluoghi di provincia. L'esperienza degli accordi per il risanamento finanziario si sta dimostrando un buon metodo per rafforzare le capacità di superamento dei disavanzi eccessivi e costituisce pertanto una strada da ampliare e valorizzare.

L'accesso alla nuova edizione della misura viene riservato agli enti che registrino un disavanzo superiore a 400 euro pro capite. Sulla base dei dati relativi all'attuale comunicazione dei rendiconti 2023 e 2024, gli enti che potenzialmente possono accedere a questa misura sono 23 di cui 5 capoluoghi.

14. Salvaguardia delle risorse destinate agli enti locali*

Art. 119

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 119, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

“Le Regioni e Province autonome procedono ai trasferimenti correnti di risorse vincolate a favore degli enti locali confluite nel risultato di amministrazione, applicando con esclusivo riferimento a tali risorse la deroga di cui al periodo precedente, nonché in superamento dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 115.”.

Motivazione

La modifica proposta mira a salvaguardare l'utilizzo di risorse che, in ragione di disposizioni normative vigenti, in un primo momento vengono assegnate ai bilanci regionali per essere successivamente trasferite agli enti locali ricadenti sul proprio territorio di appartenenza.

La proposta emendativa si configura, quindi, come una necessaria clausola di salvaguardia, affinché eventuali assenze di margine finanziario nei bilanci regionali non si traducano in una mancata assegnazione di risorse destinate agli enti locali.

Tale necessità risulta ancor più avvertita in questa particolare fase della finanza territoriale, durante la quale è in atto un costante aumento delle risorse trasferite agli enti locali anche per il tramite delle Regioni, innanzitutto con riferimento a specifici programmi di spesa in ambito socio-assistenziale e nel campo dell'istruzione.

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

15. Abrogazione dei vincoli finanziari alla spesa di personale per i Comuni*

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

4 bis. I commi da 557 a 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Motivazione

L'emendamento è necessario per procedere ad armonizzare e semplificare il quadro dei vincoli finanziari alla spesa di personale. In particolare, occorre procedere ad abrogare le vecchie disposizioni risalenti alla legge finanziaria per il 2007, che sono ormai superate dalle nuove regole che parametrano la spesa del personale in base al criterio della sostenibilità finanziaria (art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del DL n. 34/2019) e vanno in contrasto con una pluralità di nuove previsioni volute dal legislatore per attuare politiche controllate di armonizzazione retributiva (art. 14, comma 1-bis, del DL n. 25/2025), o di rafforzamento degli organici (piani straordinari di assunzioni di personale finanziati con risorse statali) o di rafforzamento dei servizi (attraverso l'etero-finanziamento di prestazioni lavorative del personale comunale).

16. Interventi per la corretta determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni

(LEP) in materia di servizi sociali *

Gli articoli dal 123 al 128 sono abrogati

Motivazione

L'attuale formulazione degli articoli dal 123 al 128 non permette di considerare condiviso il percorso di attivazione dei LEP, né contiene alcun elemento tecnico per asseverarli. Si tratta di una materia molto delicata che richiede una visione generale pertanto se ne richiede lo stralcio.

ULTERIORI NORME FINANZIARIE

17. Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF (integrazione art. 117)

Art. 117

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

All'articolo 117 è aggiunto in fine il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 751 le parole «e 2027» sono sostituite dalle parole «, 2027 e 2028», le parole «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle parole «Per gli anni d'imposta 2025 e 2026» e le parole «15 aprile 2025» sono sostituite dalle parole «15 aprile 2025 e 2026»
- b) al comma 752, le parole «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

Motivazione

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, e in linea con quanto stabilito per l'addizionale regionale, con la proposta di integrazione dell'articolo 117 del DDL si estende anche ai Comuni la facoltà di continuare a determinare aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito Irpef in vigore al 2023. Questa disposizione, opportunamente già prevista per l'addizionale IRPEF regionale, permette di evitare incrementi di prelievo e difficoltà nella determinazione delle aliquote che sono, come è noto, condizionate dalla determinazione degli scaglioni di reddito stabiliti a livello nazionale.

Inoltre, con l'ultima modifica indicata alla lettera a) si propone di estendere anche al 2026 il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote, al 15 aprile.

18. Modifiche alla disciplina dei dividendi (integrazione art. 18)

Art. 18

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

All'articolo 18, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'incremento di aliquota di cui ai commi precedenti non si applica alle azioni possedute dalle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, città metropolitane, province e regioni.”

Motivazione

La presente proposta di modifica intende rimuovere l'effetto asistemático che si verrebbe a creare con riferimento alle società ed enti il cui capitale è interamente detenuto da comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province e regioni che detengono partecipazioni al capitale in società inferiori al 10 per cento.

La finalità della presente proposta di modifica normativa è quindi quella di escludere dal perimetro applicativo dell'articolo 18 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 le società ed enti il cui capitale è interamente detenuto dagli enti territoriali.

19. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui

1. All'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole «negli anni 2023, 2024 e 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028».

Motivazione

La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2026, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2026 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.

Infine, con il comma 2, viene esteso al 2028 il periodo nel quale le economie derivanti da rinegoziazione di mutui o di riacquisto di titoli obbligazionari possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione.

20.Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore

*All'articolo *** inserire il seguente comma:*

****.bis Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 è inserito il seguente periodo:*

“Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;*
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.”.*

Motivazione

La norma proposta, oggetto di ampia discussione e condivisione nelle sedute della Commissione Arconet nel corso del 2024, permette di conservare nel Fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali le somme già accertate per l'effettuazione di investimenti fino a 140 mila euro, evitando il rischio di confluenza nell'avanzo vincolato ed il conseguente rallentamento delle procedure di utilizzo. A presidio della correttezza di tale mantenimento, si prevedono due condizioni da rispettare: l'effettivo completo accertamento dell'importo complessivo dell'opera da realizzare e l'avvenuto affidamento della progettazione esecutiva. La norma è di particolare importanza sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti contabili, per gli enti di piccola e media dimensione.

21. Stabilizzazione della determinazione dell'appartenenza dei Comuni alla rispettiva classe demografica

Al comma 236-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la parola "soli" e, dopo le parole "procedimenti elettorali e referendari,», inserire le parole «nonché per la determinazione e la stabilizzazione della classe demografica di appartenenza dei comuni, ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari, organizzative, di status degli amministratori e finanziarie connesse, per la durata dell'intero mandato amministrativo,».

Motivazione

La norma proposta permette di stabilizzare il riferimento alla classe demografica di ciascun Comune alla popolazione dato rilevata all'inizio di ciascun mandato elettorale, al fine di evitare che i frequenti casi di variazioni minime della popolazione comportino la variazione di assegnazioni annuali di risorse e nei limiti di spesa.

Le materie investite dai cambiamenti di classe sono molto diversificate e di grande impatto: accesso a bandi e finanziamenti che prevedono soglie per popolazione (PNRR, fondi montani, bandi regionali); vincoli contabili e parametri di bilancio (artt. 162 ss. TUEL); obblighi di gestione associata e limiti assunzionali; indennità e status degli amministratori (art. 82 TUEL; DM 119/2000); parametri organizzativi (posizioni organizzative, dirigenze, servizi di polizia locale, revisori).

La norma oggetto della variazione proposta (art.1, comma 236-bis, legge n. 205/2017) stabilisce: "Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, la popolazione dei comuni è determinata in base al dato ufficiale approvato con decreto del Presidente della Repubblica, riferito all'ultimo censimento generale della popolazione".

La disposizione voleva assicurare certezza giuridica al dato demografico ai fini elettorali, fondando ogni riferimento sulla popolazione legale, definita con un DPR. Una precedente pronuncia della Corte dei conti – Sezione Autonomie (Del. n. 7/2010/QMIG), a seguito delle modifiche intervenute nella normativa sui censimenti, aveva però introdotto un'interpretazione "dinamica", in base alla quale per molte materie (organizzative, contabili, finanziarie e di status degli amministratori) il riferimento demografico doveva riferirsi alla popolazione ISTAT del penultimo anno precedente.

Si è così consolidata una duplice base demografica: una stabile, per durata di ogni mandato (ed oggi sino al 2029, cfr. D.P.R. 20 gennaio 2023), per gli effetti elettorali e la composizione degli organi (D.P.R.); una variabile, per tutte le altre discipline organizzative, amministrative e finanziarie (dato ISTAT annuale). Questa dualità ha progressivamente generato instabilità e disallineamento normativo.

I Comuni con popolazione prossima alle soglie di ciascuna classe demografica sono soggetti a frequenti variazioni di classe di anno in anno. Si calcola che tra il 2020 e il 2025 circa 850 Comuni abbiano subito un cambio di classe demografica, di cui 120 più di una volta nel corso del periodo. L'emendamento proposto argina questa variabilità, ancorando per ogni fine organizzativo, contabile e finanziario al dato demografico stabilito con il DPR sulla cui base sono regolate le norme elettorali e la composizione degli organi elettivi locali.

22. Contributo straordinario piccoli comuni in dissesto non ripianabile

Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro

capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

Motivazione

Il risanamento finanziario dei piccoli Comuni che hanno attraversato la fase del dissesto finanziario è in diversi casi non raggiungibile per effetto di elementi strutturali che hanno radici sia nel contesto socio-territoriale che nelle gestioni finanziarie pregresse e risalenti nel tempo.

La norma proposta contribuisce a trattare una condizione di non risolvibilità, non superabile neanche con le misure straordinarie ulteriori pur prevista dal TUEL (art. 268, co. 2, e art. 268-bis), che riguarda in particolare l'eccessivo onere del debito finanziario pregresso.

Il contributo proposto concorre alla riduzione del disavanzo residuo, anche attraverso l'estinzione anticipata di prestiti e la liquidazione di oneri da morosità maturati nel periodo di dissesto.

23.Modifica limiti assunzioni etero-finanziate, con particolare riguardo agli enti locali in crisi finanziaria

Dopo l'articolo 122 inserire il seguente:

Art. 122 bis – Modifiche ai limiti assunzionali nell'ambito di criticità finanziarie

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, sono abolite le parole "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al mantenimento dei servizi generali, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, possono rideterminare la dotazione organica, in deroga ai rapporti medi dipendenti-popolazione stabiliti dal decreto del Ministero dell'interno previsto dall'articolo 263, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, escludendo dal calcolo delle eccedenze il personale il cui onere è finanziato in misura superiore al 50% del costo di ogni dipendente a valere su trasferimenti a carico dello Stato o della regione o provincia autonoma di appartenenza.

3. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di autorizzazione per assunzioni, anche a tempo indeterminato, da parte di enti in condizioni di crisi finanziaria riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale richiedente.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di assicurare le condizioni per la tenuta organizzativa degli enti locali in difficoltà finanziaria o con dotazioni di personale alterate da politiche di stabilizzazione di lavoratori precari intervenute nel tempo sulla base di finanziamenti statali o regionali.

*Con il **comma 1** si intende eliminare una ingiusta sperequazione tra gli enti locali che hanno stabilizzato il personale fino al 2020 e quegli enti che hanno stabilizzato dal 2021 in poi, in ambedue i casi potendo contare su persistenti quote di finanziamento specifico accordate dallo Stato o dalla Regione. Solo le spese di questi ultimi risultano sterilizzate per la corrispondente quota di entrata, ai fini del calcolo del rispetto dei vincoli di sostenibilità ex dl 34/2019 e DM 17 marzo 2020.*

Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33 del dl n. 34/2019, verrebbero sottratte dalla complessiva spesa del personale dei Comuni le spese di personale coperte dallo specifico contributo e si liberebbero preziosissimi spazi assunzionali, soprattutto nelle regioni con maggior ricorrenza del fenomeno delle stabilizzazioni, che sono anche quelle dove i Comuni hanno minori margini di assunzione e a maggior diffusione delle criticità finanziarie.

*Il **comma 2** permette di scomputare dalla dimensione effettiva del personale degli enti in crisi finanziaria, ai fini del calcolo delle eccedenze, la quota di personale il cui costo è sostenuto per oltre il 50% da trasferimenti specifici provenienti dallo Stato o dalla Regione, così da evitare prescrizioni di riduzione impossibili da sostenere anche sotto il profilo sociale.*

*Il **comma 3** muove dalla constatazione che nei casi di crisi finanziaria è frequente il riscontro della carenza di personale qualificato ed in numero sufficiente per l'espletamento di funzioni fondamentali e di ruoli cd. "infungibili", per i quali non possono operare sostituzioni con personale non specializzato. L'assenza di tali unità di personale diventa così una concausa del protrarsi della condizione di crisi finanziaria e di incapacità ad assicurare i preordinati percorsi di risanamento.*

La norma proposta permette alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), preposta alle autorizzazioni di assunzioni e alla supervisione delle piante organiche degli enti locali in crisi finanziaria conclamata, di derogare agli ordinari criteri di compatibilità economico-finanziaria nella concessione delle autorizzazioni in questione, quando le richieste degli enti riguardino funzioni non eludibili, per le quali è indispensabile l'ingaggio di personale con specifica qualificazione.

24. Revisione criteri per ridefinizione transattiva debiti post dissesto (Comuni capoluogo di CM)

All'articolo 1, comma 483 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "a causa dell'insufficienza della massa attiva" sono abolite.

Motivazione

La norma proposta punta a facilitare le attività di ricognizione e liquidazione dei debiti pregressi delle città capoluogo di città metropolitana impegnate a consolidare il percorso di risanamento a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione da parte della Commissione straordinaria di liquidazione.

In particolare, viene abolito il riferimento alla "insufficienza della massa attiva" quale condizione per attivare proposte di definizione transattiva di debiti provenienti dal dissesto, ai sensi del comma 575 della legge di bilancio 2022 (l. 234/2021).

Si tratta di una precisazione di natura formale, in quanto la Commissione straordinaria di liquidazione potrebbe aver concluso la propria gestione in presenza di una massa attiva apparentemente sufficiente ma difficilmente riscuotibile e resterebbe l'esigenza di soddisfo di debiti provenienti dal dissesto attraverso una ridefinizione transattiva.

25. Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato

Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l'applicazione delle misure di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge 231/2002, così da contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.

26. Applicabilità definizione agevolata ruoli AdE-R ai tributi degli enti territoriali (integrazione art. 23)

Art. 23

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

All'articolo 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

20-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi precedenti, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio 20126, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 gennaio 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

Motivazione

La norma proposta estende ai crediti affidati dagli enti territoriali la definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo introdotta dall'articolo 23 per carichi di enti statali e previdenziali. Si deve infatti osservare che la facoltà di adottare la disposizione in questione non è compresa nelle disposizioni di cui all'articolo 24 (Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali) che si limita ad estendere (co. 3) la possibilità di adottare schemi di agevolazione simili a quelli adottati dallo Stato ai tributi di diretta competenza gestionale. Le definizioni agevolate dei carichi locali gestiti

27. Revisione disciplina rateizzazioni dei carichi minori da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente articolo:

Art. 23-bis. (Gestione delle rateazioni per crediti di importo inferiore ai 1.000 euro)

1. I piani di rateizzazione definiti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° aprile 2026, che comprendono crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore ai mille euro per ciascun ente, sono articolati in modo tale da assicurare l'incasso di tali crediti nell'ambito dei primi tre anni di rateazione, assicurando comunque che la restituzione di tali crediti nell'ambito di ciascuna rata, in presenza di altri crediti di

entità unitaria maggiore o riferiti ad altri enti impositori, non incida per oltre il 75 per cento sul valore complessivo di ciascuna rata. In applicazione di tale soglia lo schema di rateazione potrà comportare l'estinzione dei crediti di cui al primo periodo entro un termine massimo di quattro anni. Nel caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti di pertinenza degli enti territoriali di importo unitario non superiore a mille euro, il termine massimo di rateizzazione è fissato in quattro anni. 2. A decorrere dal 1° aprile 2026 le disposizioni di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applicano alle rateazioni disciplinate dal comma precedente.”

Motivazione

La disciplina delle rateazioni dei crediti fiscali, come stabilita per l'ordinario dall'art. 13 del d.lgs. 110/2024, attuativo della Delega fiscale, stabilisce la possibilità di una dilazione più lunga per crediti di importo pari o inferiore a 120.000 euro, con un numero di rate progressivamente incrementato nel prosieguo degli anni, che ora potrà raggiungere le 108 rate mensili. Tale previsione, comporta, in particolare per i crediti di minore entità – tipici degli enti locali – un eccesso di diluizione temporale dei recuperi.

La norma proposta introduce una disposizione generale per assicurare la riscossione dei carichi di minore entità unitaria, spettanti agli enti territoriali e compresi nell'importo complessivo oggetto di rateazione, in un lasso di tempo inferiore (es: entro 3 / 4 anni), ferma restando l'entità complessiva costante di ciascuna rata, oltre che – ovviamente – del totale del debito rateizzato.

Con questa norma si intende assicurare un più spedito percorso di incasso dei crediti degli enti locali di minore entità (fino a mille euro), che costituiscono la maggior parte dei crediti locali affidati all'Agenzia entrate-riscossione, evitando che l'allungamento delle scadenze di rateizzazione disperda in importi irrisori gli incassi degli enti coinvolti.

L'importo complessivo della rata determinata dall'Agenzia resta coerente con le regole ordinariamente previste, mentre si modifica la composizione delle rate da riscuotere nei primi anni di rateizzazione, permettendo un più ravvicinato recupero dei mini-crediti degli enti territoriali.

Si prevede comunque che una quota della rata non inferiore al 25% resti devoluta a tutti gli altri crediti oggetto di dilazione di pagamento, anche nel primo periodo di rateizzazione. In caso di piani di rateizzazione comprendenti esclusivamente crediti locali di importo minore, il periodo massimo di recupero viene fissato in 4 anni.

A fronte di questo intervento, con il comma 2 viene altresì superata, con riferimento alle rateazioni di cui alla presente modifica la norma che permetteva a ciascun ente territoriale di determinare in modo autonomo propri periodi di dilazione dei pagamenti, commisurati a soglie predeterminate di importi dovuti, anche per i crediti affidati all'agente della riscossione (d.lgs. 46/1999, art. 26, co. 1-bis, confluito nel recente Testo unico, all'art. 133, co. 2, d.lgs n.33/2025).

28. Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

Dopo l'art. 118, inserire il seguente:

Art. 118-bis - Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento,

prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La riscrittura del comma 1091 risulta necessaria per risolvere problemi interpretativi residui (dopo la messa a punto operata con l'inserimento del comma 1091-bis e relativa alla nozione di "maggiori entrate"), che hanno dato luogo a pronunciamenti contrastanti. Posto che la ratio della disposizione è quella di incentivare il personale che si dedica fruttuosamente al recupero dell'evasione tributaria, la norma proposta elimina i vincoli derivanti dall'approvazione del bilancio previsione e del rendiconto nei termini previsti dal TUEL o dai provvedimenti di proroga, rimanendo comunque necessaria l'avvenuta approvazione di tali documenti, anche se in ritardo. Ciò in quanto la tardiva approvazione dei documenti contabili non ha alcun riferimento con gli incentivi, né produce conseguenze sullo svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione, che deve essere considerata prioritaria e di primaria importanza per i Comuni ai fini della sostenibilità dei propri bilanci.

L'ammontare dell'incentivo resta soggetto ad un doppio limite, uno sulle risorse utilizzabili ai fini della costituzione del fondo incentivante (massimo 5% delle maggiori entrate riscosse su IMU e Tari), l'altro sulla percentuale distribuibile ai dipendenti, in ragione del rispettivo trattamento economico. Il primo limite è rimasto invariato, mentre il secondo limite è stato innalzato al 50% del tabellare, misura che comunque rimane inferiore ad altre forme di incentivazione, come quella relativa ai cosiddetti incentivi tecnici, dove il limite è pari in via ordinaria al 50% (innalzato al 100% in connessione con il periodo di attuazione del PNRR) della retribuzione annuale lorda (e non del tabellare). Sono così opportunamente attenuati i problemi di disparità di trattamento tra il personale dipendente.

Viene inoltre consentita un'incentivazione ridotta nel caso in cui le attività di accertamento siano affidate in concessione ad un soggetto esterno, in ragione dell'importanza che in tali casi assume il lavoro di controllo del buon andamento delle attività del concessionario e la realizzazione delle attività di supporto spesso richieste agli uffici per lo svolgimento proficuo della concessione.

Si dispone, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1091 si applichi già con riferimento agli incentivi disposti e/o già erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dall'approvazione di consuntivi anche con ritardi di pochi giorni e di evitare il blocco delle erogazioni connesse a programmi già portati a buon fine, derivanti da talune interpretazioni giurisprudenziali restrittive contenute in sentenze recenti della Giustizia contabile.

Infine, si prevede che gli incentivi relativi alle spese di lite erogabili ai dipendenti che assistono gli enti nei giudizi tributari siano erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che ha partecipato all'attività di difesa dell'ente mediante la tenuta del fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata mediante convenzione ex art. 30, comma 4, d.lgs. 267/2000.

29.Canone Unico Patrimoniale- Cavi e condutture

Dopo l'articolo XXX inserire il seguente:

Art. Y – Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione

All'articolo 5, comma 14- quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) dopo le parole “quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale” aggiungere le parole “**comunque diversi dalle telecomunicazioni**”;
- dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

“c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.

Di conseguenza:

All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole “In ogni caso sono sostituite dalle seguenti parole: “**Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,**”.

Motivazione

La proposta di emendamento si rende necessaria a seguito di numerose segnalazioni da parte dei Comuni che lamentano che a causa di una disciplina normativa poco chiara, alcuni grandi gestori del servizio di telecomunicazione stanno pagando il CUP nella misura minima e forfetaria di 940 euro (800 euro rivalutati secondo indice ISTAT), anziché sulla base del numero di utenti titolari dei contratti con ciascun fornitore del servizio. Tale situazione sta determinando ingenti perdite di gettito nei Comuni.

Il canone forfetario di 800 euro è stato previsto dalla disciplina istitutiva del canone specificatamente per i soggetti concessionari dell'infrastruttura di rete, mentre le società che erogano il servizio titolari di contratti con gli utenti sono tenuti al pagamento della tariffa in base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la una tariffa unitaria (1,50 euro per Comuni fino a 20.000 abitanti e 1 euro per Comuni sopra i 20.000 abitanti).

L'emendamento è necessario per chiarire che nel settore delle telecomunicazioni via cavo, il soggetto tenuto a corrispondere il CUP nella misura fissa di 800 euro annui (ora rivalutato a 940 euro) è il soggetto titolare della concessione permanente del suolo pubblico dove sono posti i cavi. I soggetti titolari del contratto di vendita con l'utente finale e tutti i soggetti che utilizzano i cavi, anche in via mediata, saranno invece tenuti al pagamento del canone annuo in base al numero delle utenze attivate dal medesimo soggetto, comunicandone il numero effettivo con un'apposita dichiarazione, senza pagamento di un canone minimo.

Quest'ultimo chiarimento, con decorrenza 2026, permette di evitare che aziende fornitrici di piccoli volumi di linee di telecomunicazione, in particolare nei Comuni con minor numero di abitanti rinuncino alla fornitura per la sproporzione con l'importo del canone.

30. Proroga termini delle delibere TARI

A decorrere dall'anno 2026, all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «31 luglio».

Motivazione

L'emendamento si propone di inserire un nuovo termine strutturale - a decorrere dall'anno 2026 - per l'approvazione dei PEF rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti (Tari o tariffa corrispettiva), individuato nel 31 luglio di ciascun anno. La norma su cui si incide prevede poi che, se il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene differito a una data successiva, anche il termine del 31 luglio viene automaticamente spostato alla nuova data.

La ratio dell'individuazione di questo nuovo termine è rinvenibile nelle difficoltà che i Comuni incontrano per l'elaborazione e l'approvazione del PEF con i conseguenti adempimenti relativi alle deliberazioni tariffarie e regolamentari della TARI e nella circostanza che il 31 luglio è anche il termine previsto dall'art. 193 del TUEL concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

30. Efficacia delle delibere TARI relative al 2025

Inserire il seguente comma:

x. Limitatamente al 2025, in deroga alla normativa vigente in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti tributari, sono efficaci i provvedimenti deliberati entro i termini di legge e pubblicati sul portale del Federalismo fiscale a cura del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze fino al 15 dicembre 2025.

Motivazione

*La modifica si propone di considerare valide le deliberazioni relative alla disciplina della Tari pubblicate sul Portale del federalismo a cura del Dipartimento delle Finanze oltre il termine di legge del 28 ottobre, sempre a condizione che i provvedimenti siano stati approvati dai consigli comunali entro i termini previsti dalla legge (per il 2025 entro il ****).*

La sanatoria si rende necessaria perché sono stati segnalati alcuni casi in cui , per mero errore materiale, non sono state effettuate in tempo utile le prescritte comunicazioni al Portale, con il rischio di illegittimità delle richieste di pagamento inviate ai contribuenti e basate sulle tariffe deliberate. Va osservato, che nel caso della Tari, sotto il profilo fattuale, le preventive richieste di pagamento permettono comunque la perfetta conoscenza da parte di ciascun contribuente delle tariffe applicate e la pubblicazione presso il portale del federalismo – pur costituendo un utile elemento di trasparenza e pubblicità degli atti, non è condizione fondamentale di conoscenza dei medesimi da parte dei diretti interessati.

31. Tari su superfici produttive di rifiuti speciali

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente:

“649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%.”.

Motivazione

*La **modifica proposta è stata oggetto di condivisione nell'ambito dei tavoli tecnici MEF-ANCI** sull'attuazione dell'articolo 14 della legge delega fiscale (legge n.111 del 2023), restando poi esclusa dalla versione definitiva dello schema di decreto legislativo di attuazione. L'adozione della proposta permette di regolare in modo organico l'assoggettamento alla quota fissa (in linea di principio totale) da parte di tutte le superfici, incluse quelle dove si producono rifiuti speciali, in osservanza dei principi di diritto emersi con la giurisprudenza di legittimità, che ritiene assoggettabile alla quota fissa della TARI le superfici ove sono prodotti rifiuti speciali, in virtù del principio dell'indivisibilità dei costi che tale quota riflette. In questa chiave, l'intervento escluderebbe dall'imposizione la parte variabile dei magazzini industriali, che resterebbero comunque soggetti al pagamento di una percentuale sostenibile della sola parte fissa, insieme a tutte le altre superfici dove si producono rifiuti speciali.*

32. Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari

Dopo l'art. XX Inserire il seguente

Art. XX- Estinzione anticipata prestiti obbligazionari

1. Al secondo periodo dell'articolo 35, comma 7 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724:

a) la parola “esclusivamente” è abrogata,

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.”.

Motivazione

Secondo una prescrizione risalente al 1994, l'estinzione di prestiti obbligazionari può essere finanziata dagli enti locali "esclusivamente" mediante i proventi da alienazioni patrimoniali. Si tratta di una prescrizione evidentemente incongrua anche alla luce delle disposizioni successivamente sistematizzate nel TUEL che vedono tra i possibili impieghi degli avanzi di amministrazione anche il finanziamento dell'estinzione di prestiti.

La modifica proposta adeguerebbe la normativa vigente alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e) del TUEL, al fine di equiparare i prestiti obbligazionari al resto dei prestiti in materia di estinzione anticipata del debito, garantendo così una maggiore flessibilità ed autonomia finanziaria agli enti coinvolti per una finalità importante quale la riduzione dell'indebitamento pubblico.

La modifica proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

33. Modifica responsabilità comunale in caso di violazioni degli obblighi di rendicontazione dei proventi da sanzioni del Codice della strada

All'articolo 142, comma 12-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è abolito.

Motivazione

*Il comma 12-*quater* dell'articolo 142 del Codice della strada detta gli obblighi di comunicazione annuale delle rendicontazioni dell'utilizzo dei proventi delle multe a carico degli enti locali. Con il penultimo periodo, inoltre, la legge dispone che la percentuale dei proventi spettanti all'ente locale è ridotta del 90 per cento se l'ente non trasmette la comunicazione o se l'utilizzo dei proventi stessi risulta difforme dalle prescrizioni.*

*A questa già incisiva sanzione si è aggiunta, per effetto del dl 16/2012, l'incongrua indicazione di responsabilità disciplinari ed erariali a carico dei dirigenti con obbligo di segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti. Tale responsabilità non appare adeguata al livello di responsabilità connesso con la corretta effettuazione delle spese, le cui decisioni competono all'organo politico e le cui difformità sono già adeguatamente presidiate dalla sanzione di radicale decurtazione della quota di proventi spettante di cui allo stesso comma 12-*quater*, sopra menzionata.*

34. Aiuti di Stato IMU - Proroga registrazione in RNA

All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito nella legge 21 febbraio 2025, n. 15:

- al comma 1, le parole "30 novembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".
- Al comma 2, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".

Motivazione

Con la norma proposta si prorogano i termini (attualmente fissati tra novembre e dicembre 2025) per le attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull'IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19. La proroga si rende necessaria per assicurare l'ordinato svolgimento delle attività in questione, alla luce della novità dell'adempimento e delle difficoltà segnalate da numerosi operatori locali, anche con riferimento al funzionamento delle piattaforme da alimentare.

I termini oggetto di proroga si collegano alle responsabilità patrimoniali che gravano sui funzionari addetti.

35.Regolarità contributiva e sospensione dei pagamenti

All'articolo 129, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del libero professionista della documentazione comprovante la regolarità contributiva di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

10-ter. Nei casi in cui il documento unico di regolarità contributiva sia in verifica l'amministrazione pubblica può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture dalla data di richiesta fino alla data di emissione del documento. Nei casi in cui è verificata l'irregolarità, l'amministrazione comunica la sospensione delle quote corrispondenti all'irregolarità fino alla data della ricezione, dal sistema dello sportello unico previdenziale, del documento indicante gli importi a debito necessario per l'attivazione dell'intervento sostitutivo.

10-quater. Con riferimento ai lavori edili svolti in cantiere, qualora l'impresa affidataria non fornisca all'amministrazione pubblica il documento unico di regolarità contributiva relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, la stessa può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture relative agli stati finali fino alla data in cui il documento è trasmesso dall'impresa.

Motivazione

Il comma 10 dell'articolo 129 pone in capo ai liberi professionisti che hanno reso prestazioni alla PA l'onere di trasmettere la certificazione di regolarità contributiva unitamente alla fattura. Tale previsione è coerente con l'assenza di procedure di rilascio alla PA con esito certo e coerente con i termini di pagamento delle fatture commerciali. Infatti, gli Enti che oggi effettuano i controlli presso le diverse casse previdenziali di appartenenza dei liberi professionisti, affrontano procedure prive di tempistiche definite che, in alcuni casi, non hanno una conclusione visto che il rilascio della certificazione è condizionato all'autorizzazione del professionista.

La norma proposta definisce il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità contributiva di cui al comma 10 non venga trasmessa dal professionista consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

L'emendamento, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nei casi in cui il servizio DURC on-line, registrando l'irregolarità contributiva del fornitore, non è nelle condizioni rilasciare il DURC in tempo reale, consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento la fattura. La disciplina della sospensione, infine, è estesa al DURC di congruità.

36.Regolarità fiscale e sospensione dei pagamenti

All'articolo 129, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. Nei casi di mancata trasmissione da parte del professionista della documentazione comprovante la regolarità fiscale di cui al comma 10, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture fino al ricevimento della documentazione mancante.

Nei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'amministrazione può comunicare alla piattaforma

di cui all'art 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la sospensione delle fatture prevista dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40.

Motivazione

La norma proposta definisce il comportamento dell'amministrazione nel caso in cui la documentazione di regolarità fiscale di cui al comma 10 non venga trasmessa dal professionista consentendo di registrare in PCC la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

L'emendamento, inoltre, definisce il comportamento delle amministrazioni pubbliche nella generalità dei casi di irregolarità fiscale ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i quali è consentita la facoltà di registrare la sospensione dei termini di pagamento della fattura.

PERSONALE

37.Perequazione del trattamento economico del personale dei Comuni

Art. 120

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

All'articolo 120, comma 4, dopo le parole: "del personale dei comuni" sono aggiunte le seguenti: "e delle unioni di comuni".

Motivazione

L'emendamento è necessario per ampliare la platea dei beneficiari del fondo statale di perequazione dei trattamenti economici anche al personale delle unioni di comuni, che hanno livelli retributivi allineati con quelli del personale comunale, al fine di evitare di produrre effetti disincentivanti alle forme di gestione associata di funzioni e servizi.

38.Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie

Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

Art. 58-bis

(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

Motivazione

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel dare attuazione all'art. 7 della Direttiva n. 88/2003, ha stabilito che l'espressione "ferie annuali retribuite" va letta nel senso che il lavoratore mantenga anche durante il periodo di riposo lo stesso livello retributivo ricevuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle ferie e, quindi, a rinunciare all'esercizio di un diritto, se il compenso ricevuto durante le ferie annuali dovesse essere inferiore alla retribuzione ordinaria che viene corrisposta durante i periodi di lavoro effettivo, in quanto ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione.

La giurisprudenza della CGUE si è formata in ambito di rapporti di lavoro privati, che sono governati da una contrattazione collettiva peculiare e differente rispetto a quella in vigore in Italia nel pubblico impiego; tuttavia, le sentenze della CGUE hanno "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (Cass. n. 13425/2019).

Questa interpretazione, tuttavia, se applicata sic et simpliciter al pubblico impiego potrebbe portare a delle distorsioni in quanto aumenterebbe il costo del pubblico impiego, con sofferenza per gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici, in particolare di quelli di dimensioni medio piccole, come i Comuni, senza tuttavia conseguire la finalità che ha ispirato la CGUE, ovvero quella di tutelare il diritto alle ferie dei dipendenti.

Questa eventualità, vale a dire il pericolo che i dipendenti potrebbero essere indotti a rinunciare di fatto alle ferie, non può verificarsi nel settore del pubblico impiego contrattualizzato in quanto in ambito nazionale operano norme statali e pattizie che di fatto obbligano il lavoratore a fruire delle ferie maturate entro tempi certi, non danno diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, se non per casi specifici indipendenti dalla volontà del lavoratore, e pongono a carico del datore di lavoro pubblico non solo l'obbligo di sovrintendere alla corretta gestione delle ferie, ma lo responsabilizzano in caso di inosservanza delle disposizioni dettate in materia.

Visto il complesso normativo e giurisprudenziale di cui si è fatto cenno appare opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica che per il pubblico impiego consenta di dare corretta attuazione al principio espresso dall'art. 7, comma 1, della Direttiva n. 88/2003, fatto proprio dall'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, avendo cura di tutelare il diritto del dipendente pubblico a vedersi riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite, senza che ciò comporti il sacrificio dei principi di finanza pubblica.

39. Potenziamento dell'autonomia organizzativa degli enti locali

Art. 58

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

All'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'articolo 1,

commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

b) dopo le parole: “sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”, è inserito il seguente periodo: “Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni”;

c) le parole “il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio” sono sostituite dalle seguenti “le componenti stabile e variabile del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione”

Motivazione

La norma è funzionale a rendere operativa la misura introdotta dall'art. 14 del DL n. 25/2025 in materia di alimentazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, recependo le criticità segnalate dai comuni nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, che ne riducono significativamente i margini di applicazione.

In particolare:

- a) con la prima modifica si provvede ad ampliare le disposizioni finanziarie derogabili dagli enti che esercitano la facoltà di incremento dei trattamenti accessori: gli equilibri finanziari restano comunque garantiti dal limite generale della sostenibilità finanziaria (rapporto tra entrate correnti e spesa complessiva di personale, inclusi gli eventuali incrementi);*
- b) con la seconda modifica si riscontrano le criticità in merito ai limiti di applicabilità della nuova disciplina alle Unioni di comuni evidenziate dalla Corte dei Conti, Sez. Lombardia, n. 280/2025, che ha rilevato una lacuna legis destinata a determinare una disparità di trattamento, in particolare rispetto al personale direttamente dipendente dall'Unione;*
- c) con la terza modifica si intende riscontrare le richieste di moltissimi comuni che evidenziano l'impossibilità di assumere l'impegno permanente di alimentare la parte stabile del fondo, e chiedono quindi flessibilità applicativa consentendo anche l'alimentazione della parte variabile e delle risorse per i trattamenti accessori delle elevate qualificazioni, con scelte non definitive che possono essere rivalutate negli esercizi finanziari successivi in base alle condizioni di bilancio.*

40. Giochi olimpici invernali Milano-Cortina

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Giochi olimpici invernali Milano-Cortina)

All'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dopo le parole: “Bormio, Cortina D'Ampezzo, Livigno e Valdisotto” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri comuni sedi delle gare e degli eventi ufficiali dei giochi olimpici e paralimpici”;

- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di incarico di elevata qualificazione, direttamente impiegato nelle attività direttamente connesse alla realizzazione dei giochi olimpici e paralimpici, nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 35 ore medie pro-capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell’ammontare massimo delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

Motivazione

L’organizzazione di un evento di tale straordinaria importanza ed entità con ricaduta e visibilità a livello mondiale impegnerà le Amministrazioni interessate dallo svolgimento delle gare ed eventi ufficiali a diversi livelli organizzativi. Per questo è opportuno, per un limitato periodo temporale, autorizzare alcune attività e connessi ambiti finanziari in deroga agli ordinari vincoli di spesa attualmente vigenti. Nella proposta si richiede pertanto una deroga all’ordinario limite annuo di spesa per lavoro straordinario che è stato definito nel lontano 1999 e che a tutt’oggi è in vigore restringendo moltissimo la capacità di fronteggiare, con questo istituto, eventi come quello olimpico, connotato da una elevata straordinarietà e temporaneità, se non in deroga ai predetti limiti. Le medesime considerazioni valgono per eventuali necessità di assumere temporaneamente del personale; per questo motivo appare opportuna una limitata deroga a quanto previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122, e successive modificazioni.

41. Deroghe ai tetti di spesa per le assunzioni eterofinanziate

Dopo l’art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Limitazioni alla spesa per assunzioni di personale)

All’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: “dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, sono inserite le seguenti: “nonché ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Motivazione

L’emendamento è indispensabile per armonizzare i diversi vincoli di carattere finanziario alla spesa del personale dei comuni, che determina in molte occasioni aporie che arrivano ad impedire la piena attuazione di importanti politiche nazionali. E’ il caso, ad esempio, del potenziamento dei servizi educativi gestiti direttamente dai comuni, disposto con legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 496, lett. b), L. n. 213/2024). La norma stanziava apposite risorse statali destinate al rafforzamento dei servizi, finanziando direttamente l’assunzione da parte dei Comuni di unità di personale educativo. Purtroppo, essendo prevista esclusivamente la deroga di queste assunzioni, in quanto etero-finanziate, dai limiti assunzionali determinati dalla capacità assunzionale, ma non dall’ancora vigente anche se anacronistico tetto

complessivo alla spesa del personale previsto dalla vecchia legge di bilancio 2006, molti comuni si trovano nell'impossibilità di utilizzare queste risorse.

L'emendamento ha quindi l'obiettivo di estendere anche ai limiti di spesa complessiva del personale la deroga di carattere generale dalle limitazioni alla capacità assunzionale per le assunzioni eterofinanziate, prevista dall'art. 57 comma 3-septies del DL n. 104/2020.

42. Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 120-bis (Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

2. La spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. La spesa per il personale di vigilanza dei comuni assunto esclusivamente per esigenze stagionali ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rileva ai fini del limite alla spesa per il personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.”

4. *Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 4, alla fine del comma 1, seconda alinea, dopo le parole “raccolta e smaltimento dei rifiuti” aggiungere le seguenti parole “nonché per il potenziamento del personale delle polizie municipali per le attività di sicurezza urbana e stradale”*

Motivazione

A fronte di una fondamentale disposizione del Codice della Strada che consente ai Comuni il reperimento di risorse utili al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, in ragione della coesistenza di complesse norme che impongono vincoli di finanza pubblica alla spesa del personale a conclusione di una fase di incertezza applicativa, dovuta agli orientamenti diffusi della giurisprudenza contabile, la Deliberazione n. 5/2019 della

Sezione delle Autonomie ha precluso definitivamente la possibilità di destinare ad aumento dell'orario di lavoro ordinario i proventi del codice della strada.

In particolare, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada, che gli enti possono destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, **non può essere utilizzata ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario**».

«I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, **ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate”** e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».

Si rende pertanto necessario il chiarimento normativo qui proposto. **L'emendamento di cui al comma 1** ha infatti la finalità di chiarire la neutralità degli incentivi monetari previsti dall'articolo 208 commi 4 lettera c), e 5) per la realizzazione di obiettivi legati al potenziamento dei servizi di controllo in materia di sicurezza urbana e stradale ai fini del vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, al pari di tutti gli emolumenti economici accessori esclusi dai vincoli di finanza pubblica (si pensi ai compensi agli avvocati dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, agli incentivi per funzioni tecniche). Tali emolumenti sarebbero caratterizzati da presupposti comuni a tutti gli emolumenti economici accessori succitati: fonte in specifica disposizione di legge, sarebbero destinati ad una predeterminata categoria di dipendenti, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo.

L'emendamento di cui al comma 2 è necessario chiarire che le assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada non rilevano, in quanto eterofinanziate, ai fini del rispetto dei diversi e complessi limiti alla spesa di personale.

L'emendamento di cui al comma 3 è necessario per consentire ai Comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi del servizio di polizia locale, di effettuare assunzioni stagionali a tempo determinato di agenti di polizia locale in deroga ai limiti di spesa che impedisce di superare la corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009. Restano ferme le limitazioni generali alla spesa di personale e il vincolo di sostenibilità finanziaria.

L'emendamento di cui al comma 4, ha l'obiettivo di potenziare i servizi di Polizia locale per i Comuni con grandi flussi turistici e per le città d'arte, consentendo l'utilizzo delle risorse economiche rivenienti dall'imposta di soggiorno. A fronte dell'incremento a volte esponenziale della presenza turistica rispetto al numero dei residenti appare necessario prevedere un conseguente potenziamento dei servizi di controllo da parte delle polizie municipali sia con riferimento ai compiti di istituto, ivi compresi i controlli delle strutture ricettive, sia dei controlli stradali e di sicurezza urbana.

43. Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Stabilizzazione LSU nei comuni in dissesto)

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente periodo: “Per i comuni

in condizione di dissesto le assunzioni di cui al presente comma, il cui costo sia integralmente coperto con risorse eterofinanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire ai comuni in condizione di dissesto, le cui assunzioni di personale sono soggette al controllo preventivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, di procedere alla stabilizzazione del personale LSU anche nel caso in cui non abbiano ancora approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, limitatamente all'ipotesi in cui detta stabilizzazione sia finanziata integralmente con risorse eterofinanziate. In tale ipotesi, infatti, nessun onere finanziario viene posto in capo al bilancio dell'amministrazione interessata alla stabilizzazione.

44. Personale delle fondazioni lirico sinfoniche

Dopo l'art. 120 è inserito il seguente:

Art. 120-bis (Personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

“In considerazione dell'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione Concertistica Orchestrale direttamente gestita dalla Città metropolitana di Bari”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il CCNL di riferimento per il personale dipendente della Città metropolitana di Bari e impiegato (figure professionali di orchestrali) nell'ambito dell'Istituzione Concertistica Orchestrale gestita direttamente dalla stessa.

45. Deroche vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso

Inserire il seguente articolo:

Art. 58 bis (Deroche vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)

“Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto

del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso). Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n.234

46. Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni

Dopo l'articolo 120, inseguire il seguente:

Art. 120-bis

Disciplina norma transitoria segretari comunali piccoli comuni

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2030, al fine di colmare la grave carenza di segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni demografiche, i Sindaci dei Comuni fino a tremila abitanti, il cui avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, possono individuare un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale, cui affidare le funzioni di cui all'articolo 97 del TUEL.
2. Ai fini di cui al comma 1 è possibile utilizzare lo strumento di cui all'articolo 30 del TUEL tra Comuni la cui popolazione complessiva non superi i tremila abitanti.
3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
4. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso in carriera dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al corso concorso di cui al comma 4-bis dell'art. 7, Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è destinata ai dipendenti di cui al comma 1 che abbiano svolto le funzioni di segretario comunale per almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni.

Motivazione

La proposta di emendamento in via sperimentale e per colmare la carenza di segretari nei comuni fino a 3.000 abitanti, consente ai sindaci, qualora l'avviso di pubblicazione per la nomina del segretario comunale sia andato deserto, di poter individuare quale segretario comunale un dipendente in servizio nel proprio Comune inquadrato nell'Area dei funzionari ed Elevate Qualificazioni e avente i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera del segretario comunale. Tale nomina non costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

47. Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali

Dopo l'articolo 120, inseguire il seguente:

Art. 120-bis

Alleggerimento vincoli alla spesa per i segretari comunali

1. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante in almeno uno degli esercizi dal 2011 al 2013 la spesa per il trattamento economico del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite alla spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater e 562, della legge n. 296/2006.

2. Per i comuni la cui sede di segreteria risulta vacante nell'esercizio 2016 la spesa per il trattamento economico accessorio del segretario comunale non rileva ai fini del rispetto del limite finanziario previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Motivazione

Per una più stabile soluzione del problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni si ritiene che l'unica misura davvero risolutiva consista nell'escluderne il trattamento economico dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio. Molti nuovi iscritti all'Albo non riescono ad ottenere la prima nomina proprio a causa delle difficoltà per i piccoli enti di rispettare i vincoli in materia di spesa di personale. In altri termini, le difficoltà non solo soltanto e non sempre di reale disponibilità economica dell'ente, quanto dell'impossibilità di quest'ultimo di rispettare i vincoli di spesa del personale.

48. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni

Dopo l'articolo 120, inseguire il seguente:

Art. 120-bis

(Fondo assunzioni e segretari per i piccoli comuni)

Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del fondo di cui precedente comma, non assegnate nelle annualità dal

2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni”.

Motivazione

L'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

L'ANCI richiede ormai da due anni una modifica normativa volta a superare le numerose difficoltà applicative dell'erogazione del contributo a valere sul fondo in questione, che ne hanno parzialmente vanificato l'obiettivo.

La norma inserita nel decreto-legge n. 25/2025 non rispecchia i contenuti delle proposte dell'ANCI, e corrisponde in minima parte alle esigenze rappresentate dai Comuni.

La maggiore criticità è data dal fatto che questa misura consente il reimpiego delle sole risorse restituite “nel medesimo esercizio finanziario”, laddove, in base alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare DAIT n. 84 del 3 luglio 2023) le risorse non utilizzate vanno riversate entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

Inoltre, la stessa non corrisponde alle esigenze maggiormente segnalate dai Comuni già destinatari del contributo, che chiedono di poterlo utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, considerato che il mancato utilizzo è dipeso da fattori non dipendenti dall'inerzia dell'ente ma da fattori esterni. Ad esempio, nel caso del contributo per il trattamento economico dei segretari, gli avvisi di vacanza della sede sono andati deserti per assenza di segretari di fascia C disponibili o interessati. Difficoltà che peraltro sono destinate a perpetrarsi anche in caso di riassegnazione delle risorse ad altri enti.

L'emendamento è quindi indispensabile per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni straordinarie a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR e per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.

ULTERIORI NORME

49. Interventi a favore delle gestioni associate

Art. 122 bis (Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare

il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni” *con le seguenti parole* “non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall’anno 2026 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008”.

Motivazione

*Occorre rilanciare il tema delle gestioni associate. In attesa del riordino della normativa nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le **circa 400 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l’incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni ma non solo. Numerose Unioni sono costituite anche con Comuni di maggiore dimensione demografica. L’emendamento è volto a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014.*

50. Previsione dell’Intesa in Conferenza Unificata per l’adozione del piano di riparto del nuovo Fondo Nazionale per il Federalismo Museale

Art. 109

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

All’art. 109, comma 2, dopo le parole “da adottare”, aggiungere le seguenti parole “previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”

Motivazione

L’emendamento intende prevedere, in un’ottica di coordinamento e collaborazione fra i vari livelli istituzionali, l’intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali per il riparto del nuovo Fondo per il Federalismo Museale. Il nuovo Fondo infatti riguarda i Musei non statali che sono in gran parte comunali e rientrano fra le competenze concorrenti delle Regioni.

51. Aumento della dotazione finanziaria per la promozione e il sostegno della lettura nonché del Fondo a favore delle biblioteche e delle modalità di funzionamento

Art. 109
(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

All'art. 109, aggiungere infine i seguenti commi:

3. All'art. 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole “una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020”, inserire le seguenti parole “e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026”.

4. A partire dall'anno 2026, l'ammontare del Fondo previsto dall'art. 22, comma 7-quater del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 5 milioni di euro annui.

5. All'art. 22, comma 7 quater, nel primo capoverso, sostituire le parole “destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari”, con le seguenti parole “destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

- a) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
- b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
- c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.”

6. All'art. 22, comma 7 quater, nel secondo capoverso, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti parole “d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 3, propone di incrementare le risorse a disposizione del Piano Nazionale d'azione per la promozione della lettura a 10 mln di euro l'anno. L'attuale dotazione finanziaria (4.000.000 euro annui) appare infatti del tutto insufficiente a raggiungere gli ambiziosi obiettivi del provvedimento, che incide su un ambito di grande importanza dal punto di vista culturale, sociale ed economico.

Gli emendamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno la finalità di incrementare in modo significativo – da 1 a 5 milioni di euro l'anno- la dotazione del Fondo per il potenziamento del funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, al fine adeguare le risorse disponibili agli ambiziosi obiettivi di rinnovamento organizzativo e di sviluppo di servizi forniti alla cittadinanza, consentendo l'incremento dell'efficienza gestionale del settore bibliotecario nella sua interezza e stimolando sviluppi di crescita organizzativa e di crescita culturale del territorio.

52.Libri di testo - Fondo per libri di testo scuole primarie

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 105 bis (Fondo per libri di testo scuole primarie)

1.A partire dal 2026 è stanziata la somma di 90 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a chiedere un finanziamento a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni per il costo dei libri di testo delle scuole primarie forniti gratuitamente dai Comuni a tutti gli alunni/e, circa 2.325.994, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito. Con l'ultimo decreto del MIM relativo alla determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2025/2026, si è verificato un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, dovuto all'incremento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal MEF (1,8% per l'anno 2025) per un costo pro capite medio di circa 39,2 a bambino annuo che moltiplicato per il numero degli alunni/e porta ad una spesa complessiva di oltre 90 mln sostenuta quasi interamente con risorse proprie dai Comuni.

53.Mensa scolastica- Incremento fondo mense biologiche

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 105 bis (Incremento fondo mense biologiche)

A decorrere dall'anno 2026 è incrementato di 5,3 milioni di euro il fondo per le mense scolastiche biologiche di cui al comma 5bis dell'art. 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Motivazione

Il decreto-legge 50/17 convertito nella legge n. 96/17 ha istituito il fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019 e 10 mln a decorrere dal 2020 finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole. A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in 10 mln, sono state ridotte a 5 mln. La proposta emendativa è finalizzata a richiedere il ripristino della somma originariamente stanziata, anche in considerazione della Missione PNRR mense scolastiche che prevede come obiettivo un incremento di 1000 nuovi locali e conseguentemente un ampliamento della platea dei beneficiari del pasto.

54.Mensa personale insegnanti statali- Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 105 bis

(Finanziamento e modalità di ripartizione del rimborso ai Comuni per la fornitura dei pasti al personale scolastico statale)

- 1) A decorrere dell'anno 2026, gli oneri finanziari per il riconoscimento del diritto al pasto al personale della scuola statale avente diritto a tale beneficio sono sostenuti interamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 2) All'articolo 7, comma 41, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica" sono sostituite dalle parole "in relazione al numero dei pasti effettivamente forniti al personale statale avente diritto".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a chiedere che gli oneri connessi al riconoscimento del diritto al pasto per il personale docente e ATA della scuola statale gravino esclusivamente sul Ministero dell'Istruzione e del Merito, in quanto datore di lavoro, coerentemente con l'orientamento consolidato espresso dalle Corti dei Conti e dalla giurisprudenza più recente. Tali pronunciamenti hanno ribadito che il servizio mensa, previsto dal CCNL, come misura assistenziale e non retributiva, non rientra tra le competenze degli enti locali, i quali sono tenuti unicamente all'erogazione materiale del servizio, con diritto al rimborso integrale delle spese sostenute.

In particolare, in ultimo, la Corte di Cassazione (Sez. Lav., ordinanza 17 luglio 2025, n. 19895) ha precisato che il servizio mensa gratuito previsto dall'art. 21 del CCNL Scuola, ha natura assistenziale ed è finalizzato al benessere psico-fisico del personale impegnato nell'assistenza alla refezione e non può essere oggetto di rivendicazioni ulteriori a carico di soggetti diversi dal datore di lavoro. Ne consegue che i Comuni possono fornire un pasto proporzionato al contributo statale ricevuto, senza obblighi aggiuntivi. Contributo che attualmente corrisponde a metà dei costi sostenuti dai Comuni.

Il secondo comma dell'emendamento modifica i criteri di ripartizione del contributo statale destinato a compensare le spese sostenute dai Comuni. L'attuale parametro, basato sul numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, si è rivelato inadeguato e fonte di disuguaglianze, poiché non riflette la reale fruizione del servizio da parte del personale scolastico. Esso non distingue, ad esempio, tra classi in cui il diritto al pasto è riconosciuto a un solo docente per uno o due giorni a settimana (come spesso accade nella scuola secondaria di primo grado) e classi in cui il beneficio è attribuito a più docenti per cinque giorni (come nella scuola dell'infanzia e nella primaria a tempo pieno).

La nuova formulazione introduce un criterio oggettivo, trasparente e verificabile, fondato sul numero effettivo di pasti erogati, che consente una ripartizione più equa e aderente alla realtà dei servizi resi. Tale criterio è altresì conforme ai principi contabili applicabili ai rapporti tra amministrazioni pubbliche, secondo cui una prestazione resa da un ente locale a favore di personale appartenente a un'amministrazione statale deve essere rimborsata in misura corrispondente all'effettiva entità del servizio, e non in forma parziale e forfettaria.

55. Attrazione nel nucleo ai fini ISEE dei figli maggiorenni: accessibilità all'Assegno d'Inclusione di adulti incapienti che vivono soli

(Misure in materia di assegno di inclusione – ADI)

All'articolo 38, aggiungere infine il seguente comma:

“All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”

Motivazione

La proposta emendativa interviene, nell'ambito della misura nazionale dell'Assegno di Inclusione, sulle modalità di identificazione del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE nel caso di un figlio maggiorenne non convivente con i genitori. L'emendamento è finalizzato ad escludere dal nucleo familiare ai fini ISEE il figlio maggiorenne, di età superiore ai 26 anni, non convivente con i genitori, non coniugato e senza figli.

Ciò al fine di permettere a persone fragili l'accesso all'ADI. Infatti la previsione attuale può comportare una esclusione dalla misura per superamento delle soglie ISEE (sulla base del conteggio dei redditi del nucleo familiare di origine da cui il cittadino è fuoriuscito) o una vera e propria impossibilità di presentare la domanda ADI per interruzione di rapporti con il nucleo stesso.

La proposta emendativa interviene riportando in vita la previsione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 a norma del quale "il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli".

56. Estensione utilizzo Quota Servizi Fondo Povertà e soppressione della base regionale per la rendicontazione del 75% delle risorse assegnate nei due anni precedenti a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà

Art. 38

(Misure in materia di assegno di inclusione – ADI)

All'articolo 38, aggiungere infine i seguenti commi:

5. “Alla fine del comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono aggiunte le seguenti parole: “, o per i quali i servizi sociali comunali abbiano avviato una presa in carico e accertato la condizione di marginalità.”
6. All'articolo 89, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole “a decorrere dall'anno 2027” sopprimere le seguenti “su base regionale”.

Motivazione

Seppure l'estensione dell'utilizzo del Fondo povertà anche ai nuclei familiari e agli individui che, pur non essendo beneficiari ADI, si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 10.140,00 euro, rappresenti una opportunità importante, permangono ancora troppe rigidità che influenzano significativamente i livelli di utilizzo del Fondo e quindi la protezione delle persone marginali.

*Si rende pertanto indispensabile **con l'emendamento di cui al comma 5** un intervento normativo finalizzato ad una ulteriore flessibilizzazione nell'utilizzo del Fondo che riconosca e valorizzi il lavoro dei servizi sociali e permetta loro di certificare la condizione di bisogno per l'accesso a servizi finanziati dal Fondo povertà. In molti contesti, infatti, ampie fasce di popolazione in condizione di effettiva povertà o fragilità economica – in particolare cittadini*

stranieri o nuclei familiari con situazioni abitative e lavorative precarie – non presentano la dichiarazione ISEE, pur rientrando di fatto tra i soggetti vulnerabili destinatari degli interventi sociali.

L'applicazione rigida del requisito ISEE rischia quindi di escludere una parte significativa dei potenziali beneficiari, compromettendo l'efficacia degli interventi di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

L'emendamento di cui al comma 6 è necessario poiché risulta e urgente superare il vincolo della base regionale per il raggiungimento del 75% nella rendicontazione dei fondi assegnati nei due anni precedenti. Tale criterio, infatti, penalizza ingiustamente quegli Ambiti Territoriali Sociali che, pur raggiungendo singolarmente gli obiettivi previsti, rischiano di vedere bloccati i trasferimenti e quindi i servizi destinati alle persone fragili. Inoltre, questo meccanismo non si traduce in uno strumento efficace di riequilibrio a favore degli ATS in maggiore difficoltà, in particolare nelle regioni che storicamente presentano criticità più accentuate.

57. Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

Aggiungere il seguente articolo:

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

L'articolo 30 - ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere d\) ed e\), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92](#), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'[articolo 110, comma 6, lettere a\) e b\), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#). Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività

e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell'Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013](#), nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Motivazione

L'art. 30 ter del DL 34/2019 disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi site nei Comuni con meno di 20mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato, le cui risorse sono state parzialmente decurtate con Legge di bilancio 2024, art. 1, c. 509 (ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027).

Come emerso in sede di definizione dei Decreti di riparto del fondo, l'art. 30 ter attualmente vigente risulta di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei Comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura

mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere.

Si ritiene pertanto necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani.

L'emendamento prevede dunque una riscrittura e sostanziale semplificazione procedurale del citato art. 30 ter, mantenendone inalterate le finalità e gli importi del fondo ivi previsto, come rideterminato dalla legge di bilancio 2024.

58. Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità

Aggiungere il seguente articolo:

(Disposizioni in materia di I.P.T./I.R.T. a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A. di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso.

2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al P.R.A. di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'I.R.T./I.P.T., possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al P.R.A., avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.

3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al P.R.A. di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al P.R.A. dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al P.R.A. del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.

4. Agli oneri di cui ai commi precedenti si fa fronte a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Motivazione

La norma proposta ha l'obiettivo di superare le molteplici criticità connesse all'applicazione della normativa a favore delle persone con disabilità recante le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al P.R.A., di cui agli articoli 8, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In particolare la proposta:

- *prevede il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'I.P.T./I.R.T. per la formalità di trascrizione relativa all'acquisto del nuovo veicolo purché risulti annotata al P.R.A. la perdita di possesso del veicolo precedentemente intestato e agevolato, oggetto del furto;*
- *recepisce l'indirizzo interpretativo già espresso dal Ministero delle Finanze con la nota del 2018 sopra citata, accordando il beneficio per la formalità di trascrizione dell'acquisto del nuovo veicolo, purché l'acquirente alleggi copia dell'atto di vendita avente data certa uguale o anteriore, seppure ancora non trascritto al P.R.A., a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà del precedente veicolo, estendendolo anche all'ipotesi dell'avvio alla rottamazione;*
- *introduce la previsione del termine di trenta giorni successivi alla presentazione della formalità di trascrizione del nuovo veicolo, entro il quale l'acquirente può vendere o avviare alla rottamazione il veicolo precedentemente intestato e agevolato, al fine di ottenere il rimborso dell'I.R.T./I.P.T. già versata per il nuovo veicolo.*

Tali disposizioni mirano a perseguire una duplice finalità, da un lato, la salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità e, dall'altro, la riduzione dell'attività di recupero dell'I.P.T./I.R.T. svolta dagli Uffici competenti e la prevenzione del contenzioso.

59. Coinvolgimento degli enti territoriali per l'assegnazione del fondo nazionale di riduzione del rischio

Art. 111

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

Al comma 3, dopo le parole "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" inserire le parole " , previa intesa con la Conferenza Unificata, " .

Motivazione

L'emendamento mira a integrare il processo decisionale per l'assegnazione delle risorse del "Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio" (Art. 111), prevedendo una intesa preventiva con la Conferenza Unificata rispetto all'adozione del decreto attuativo di cui al comma 3. Sebbene il Fondo (350 milioni di euro) sia destinato al riconoscimento di contributi a soggetti privati, le attività di assegnazione, istruttoria, controllo e monitoraggio degli interventi finanziati (volti alla riduzione dei rischi) ricadono inevitabilmente sui Comuni – i soggetti più prossimi al territorio. La previsione di un'intesa con la Conferenza Unificata intende assicurare che i criteri e le modalità di assegnazione definiti a livello centrale siano coerenti con le strategie territoriali di riduzione del rischio adottate da Regioni e Comuni. Questa fase di consultazione istituzionale consentirebbe di raccogliere il know-how pratico di Regioni e Comuni, assicurando che le procedure di accesso ai contributi siano snelle, applicabili e tengano conto della capacità amministrativa effettiva degli enti locali che dovranno materialmente gestire le fasi operative e di controllo sul campo.

60. Rifinanziamento del fondo locazioni e morosità incolpevole

Aggiungere il seguente articolo:

“ Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il periodo 2026-2028; il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 e per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307”

Motivazione

L'emendamento propone il rifinanziamento del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo morosità incolpevole in quanto si tratta degli unici due strumenti di sostegno finanziario per le famiglie a basso reddito.

61. Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XXX

Misure in materia di diritto di imbarco sugli aeromobili

1. All’articolo 6-quater del Decreto-Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: “15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla provincia o alla città metropolitana.” con le seguenti **“15.000 abitanti e ricada all’interno di una città Metropolitana il relativo gettito è versato alla città metropolitana.”**;
 - b) al comma 3-novies sono eliminate le seguenti parole: “delle province o”;
 - c) al comma 3-decies ovunque ricorra sono eliminate le seguenti parole: “delle province o”;
 - e) al comma 3-undecies sono eliminate le seguenti parole: “le province o”.
2. All’elenco n.1, recante “Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate” allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Articolo 2, comma 615), al numero 8, rubricato “Ministero dell’Interno” dopo le parole “Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11” inserire le seguenti: **“lettera b)”**.

Motivazione

L'emendamento di cui al comma 1, propone di eliminare, per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, l'obbligo di versare gli importi dell'addizionale aggiuntiva alla Provincia, destinandoli direttamente ai Comuni interessati. Si tratta di una misura che non comporta la necessità di ulteriori coperture finanziarie. Inoltre bisogna tenere conto che la norma prevede che le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale, devono essere

destinate esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti. Si fa notare che le province hanno solo una competenza parziale su queste tematiche e potrebbero quindi avere difficoltà nell'utilizzo di tali fondi.

L'emendamento **di cui al comma 2** è finalizzato a ripristinare la quota dell'addizionale sui diritti d'imbarco destinata esclusivamente ai Comuni aeroportuali, riportandola alle percentuali precedenti alla legge n. 244 del 2007, che aveva invece destinato gran parte delle risorse al risanamento del debito pubblico. L'emendamento proposto agisce quindi soltanto sulla quota parte spettante ai Comuni, riducendo la copertura necessaria a circa 28 milioni di euro complessivi. Per questa somma è stata comunque individuata una copertura economica proveniente dalla stessa addizionale comunale, che risulta incrementata negli ultimi anni in conseguenza dell'aumento del numero dei passeggeri in partenza.

L'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili (istituita dall'articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a parziale "risarcimento" dei costi dovuti ai molteplici servizi che i Comuni limitrofi agli aeroporti devono offrire in conseguenza dell'operatività aeroportuale) inizialmente pari ad 1 Euro per passeggero in partenza, è stata nel corso degli anni incrementata con varie motivazioni e con beneficiari diversi dai Comuni (INPS, comparto antincendio).

Ad oggi abbiamo una addizionale Comunale di 6,5€ a passeggero con la seguente ripartizione:

- 5 euro all'INPS,
- 0.5 euro al Servizio antincendi negli aeroporti,
- 1 euro da ripartirsi tra ENAV S.p.A. (30 milioni di euro), "comparto sicurezza" (il 60% della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV) e Comuni di sedime (restante 40% della parte eccedente i 30 milioni destinati all'ENAV).

Nel 2007 la quota parte spettante ai Comuni è stata ulteriormente ridotta dall'art. 1 commi 615, 616 e 617 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, con cui sono state destinate gran parte delle risorse al risanamento del debito pubblico.

Nel 2024 a fronte di un incasso totale per l'addizionale di circa 750.000.000 € ai circa settanta Comuni aeroportuali sono stati versati solo 6.594.836€, cifra assolutamente insufficiente per consentire ai Comuni di operare in modo efficace. Ad Oggi a fronte di 6,5 euro di Addizionale Comunale vengono corrisposti ai Comuni solamente circa 6 centesimi a biglietto, ovvero meno del 1% del gettito complessivo. Si richiede pertanto di riportare la quota dell'addizionale sui diritti d'imbarco destinata esclusivamente ai Comuni aeroportuali alle percentuali precedenti alla legge n. 244 del 2007.

62. Assegnazione risparmi ai Comuni dell'addizionale comunale diritti di imbarco aeroportuali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. xxx **(Misure in materia di diritti di imbarco aeroportuali)**

All'art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) dopo il comma 617 bis, è inserito il seguente:

"617-ter. Le entrate eccedenti gli obiettivi di risparmio di cui al comma 617, riferibili all'art. 2 comma 11 della legge 350 del 2003, vengono riassegnate direttamente ai Comuni con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle rispettive quote su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni.

Motivazione

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di riassegnare ai Comuni le risorse relative all'addizione comunale sui diritti di imbarco aeroportuale che eccedono l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, quantificato in 300 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 617 legge 244/2007.

Si segnala che il numero di passeggeri trasportati negli ultimi anni presenta un trend di crescita del 7/10% annuo per cui si è registrato un aumento delle entrate derivanti dall'addizionale Comunale aeroportuale che contribuisce in modo consistente al raggiungimento dell'obiettivo dei 300 milioni per la copertura del debito pubblico, che anzi fanno registrare delle eccedenze rispetto all'obiettivo.

Occorre però sottolineare che ad oggi a fronte di 6,5 euro di Addizionale Comunale vengono corrisposti ai Comuni solamente circa 6 centesimi a biglietto, ovvero meno del 1% del gettito complessivo.

Per dotare i Comuni degli opportuni fondi per far fronte alle numerose problematiche generate dall'operatività delle infrastrutture aeroportuali sui loro territori, per monitorare l'inquinamento acustico ed atmosferico a cui sono sottoposti, per attuare azioni di risanamento a supporto della popolazione e a tutela della salute dei cittadini si chiede, a partire dal primo gennaio 2026 di destinare ai Comuni tali eccedenze.

63. Compartecipazione Comuni al Canone Demaniale marittimo

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XXX (Misure in materia di Demanio marittimo)

1.bis « All'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1 – bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all'ente concedente e deve essere destinata:

- alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
- al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
- al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.

2. Gli enti concedenti, al momento dell'accertamento del canone dovuto per l'utilizzo dei beni demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal D.M. 19

novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell'importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell'attività amministrativa richiesta. Le risorse incassate vengono riversate per intero nelle casse dello Stato, per un valore complessivo stimato in circa 130 milioni di euro.

L'emendamento proposto è finalizzato a riconoscere ai Comuni, che ospitano le attività concessionarie sul demanio marittimo, una quota parte, pari al 50%, delle entrate derivanti dalla riscossione dei Canoni, garantendo la possibilità non solo di sostenere le spese amministrative, ma anche di incentivare progetti per la protezione dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture e dei servizi nel territorio comunale, con beneficio diretto per i cittadini e alla costa.

Si fa presente che tale somma non coprirebbe comunque le spese effettivamente sostenute dai Comuni.

64. Estensione esonero contributivo ai Comuni con certificazione di genere

Dopo l'art.48 inserire il seguente:

Art. 48-bis

(Esoneri contributivi comuni con certificazione di genere)

1. All'art. 5 della legge 162 del 5 novembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali";
 - b) Al comma 3, dopo le parole "alle aziende private" inserire le seguenti: "e agli enti locali".

Motivazione

Come è noto, l'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 prevede, a decorrere dall'anno 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere, quale attestazione del loro concreto impegno per la riduzione delle disparità di genere.

Al fine di incentivare percorsi di certificazione di genere e pertanto di pratiche virtuose anche nella Pubblica Amministrazione, a partire dai Comuni, l'emendamento è finalizzato a prevedere la possibilità, nell'ambito delle risorse disponibili, di eliminare la previsione esclusiva per le aziende private ampliando il sistema incentivante anche agli enti pubblici.

La proposta non comporta oneri finanziari.

65. Piano d'Azione Nazionale per la Salute Mentale-PANSM: coinvolgimento della Conferenza Unificata

Art. 65

(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

Al comma 3, sostituire le parole “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” con le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui all’art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”.

Motivazione

In considerazione delle responsabilità attribuite ai sindaci in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica nonché dell’impatto sull’organizzazione dei servizi sociali comunali delle azioni previste dal PANSM per potenziare e qualificare l’assistenza integrata a tutela della salute mentale della persona, si ritiene che il decreto del Ministro della salute che determina i criteri di riparto delle risorse stanziare tra le regioni e di monitoraggio delle azioni strategiche previste dal Piano debba emanarsi, entro i sessanta giorni previsti, sentita la Conferenza Unificata.

66. Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea

Dopo l’art. 104 aggiungere il seguente articolo 104 bis

Art. 104 bis

(Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea)

È autorizzata l'assegnazione, fino al 31 dicembre 2026, nel limite di euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondenti variazioni dei fondi di cui all’articolo 132.

Motivazione

L'emendamento mira a ristabilire la misura finanziaria del “contributo assegnato ai comuni in misura proporzionale al numero di cittadini ucraini ospitati sul rispettivo territorio”, così come originariamente introdotto dall'ODCPC 927 del 3 ottobre 2022 e, di conseguenza, previsto all'articolo 1 lettera c) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 1

Infatti, nel mese di luglio 2025 il Consiglio europeo ha adottato una decisione di proroga, fino al 4 marzo 2027, della protezione temporanea concessa ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra di aggressione russa. La protezione temporanea garantisce una serie di diritti quali il soggiorno e l'accoglienza, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica, l'assistenza sociale, l'accesso all'istruzione per i minori.

Per le particolari caratteristiche di questo flusso migratorio, il perdurare della presenza di famiglie e di minori, la vasta distribuzione e radicamento sui territori, c'è stato nei fatti e continua a esserci un ruolo centrale dei Comuni che deve essere riconosciuto, in considerazione del particolare aggravio sui bilanci degli enti locali.